



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT


14
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019
A cura di Giuseppe Losappio

GIUSEPPE LOSAPPIO

Insicurezza marginale e diritto penale dell'immigrazione



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio* (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail:

quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382

• fax: + 39 0997340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

14
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019

a cura di

Giuseppe Losappio



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 1 luglio 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> ed è composto di 120 pagine.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
la dott.ssa Filomena Pisconti e la studentessa Maria Di Maggio
ISBN 978-88-9450-305-0

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

PRESENTAZIONE

GIUSEPPE LOSAPPIO <i>Insicurezza marginale e diritto penale dell'immigrazione</i>	14
--	----

I^a SESSIONE

FILIPPO BOTTALICO <i>Introduzione</i>	22
--	----

Relazioni

RÉMI PELLET <i>Medici migranti dall'Africa all'Europa: problemi legali e di sanità pubblica</i>	24
--	----

BRUNO NOTARNICOLA, ROSA DI CAPUA, SERENA MASINI, PIETRO A. RENZULLI <i>Flussi migratori e risorse naturali dei paesi del nord Africa</i>	42
--	----

RAFFAELE LAGRAVINESE <i>L'impatto economico delle migrazioni</i>	58
---	----

RICCARDO PAGANO <i>Pedagogia dell'inclusione. Prospettive scientifiche e linee educative</i>	70
---	----

II^a SESSIONE

MAURIZIO CARBONE <i>Introduzione</i>	78
---	----

Relazioni

PAOLO STEFANI <i>Aspetti religiosi e culturali dell'integrazione. integrazione o inclusione? Il ruolo della religione, il ruolo della cultura, il ruolo del diritto</i>	82
--	----

ANTONELLA DE LUCA <i>Il favoreggiamento dell'immigrazione illegale</i>	94
---	----

Interventi

VALERIO DIOMAIUTO <i>HIV e condizione giuridica dello straniero "irregolare"</i>	102
---	-----

IACOPO IACOBELLIS <i>Occupazione degli immigrati irregolari</i>	108
--	-----

ELEONORA MESSINESE <i>Il reato di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare</i>	114
--	-----

FILOMENA PISCONTI <i>Profili penalistici del soccorso in mare</i>	116
--	-----

Giuseppe Losappio

INSICUREZZA MARGINALE E DIRITTO PENALE DELL'IMMIGRAZIONE

Più aumenta *in the fact* la sicurezza, perché cresce la capacità di riconoscere e difendersi dai rischi, più si acuisce l'intolleranza nei confronti dell'insicurezza marginale.

È un fenomeno complesso e sfaccettato. Secondo la psicologia del profondo – per esempio – è una declinazione in parte inedita della «paura della paura», il timore di poter rivivere una minaccia che ha minato la sicurezza, reale o simbolica, non solo della propria vita ma anche delle vite altrui; un sentimento che le dinamiche della comunicazione contemporanea amplificano a dismisura anche fino al punto di stravolgere del tutto la percezione delle minacce concrete e attuali confondendole con rappresentazioni a vario titolo distorte di insidie anche “aliene”, del tutto estranee al vissuto (o persino al vivibile) personale¹. Così le minacce/paure degli altri si tramutano in paura dell'altro. La sociologia della devianza decodifica questi processi con la nozione di *dangerization* ovvero «la tendenza a percepire ed analizzare il mondo attraverso la categoria della minaccia» che «a volte determina la volontà spesso ossessiva di pervenire alla previsione delle future avversità attraverso percezioni pessimistiche e difensive»².

La dimensione dai contorni indefiniti che trascende l'idea (“buona”, *politically correct*, tecnocratica) della «precauzione», di neutralizzare, contenere il rischio (del rischio) di mega-danni³, anche se i meccanismi causali appaiono poco chiari e anche se

¹ «Bei Erlebnissen dagegen begegnet man überall sich selbst» («Nei vissuti ... si incontra dappertutto se stessi»): B.C. Han, *Transparenzengesellschaft*, trad. it., Edizioni Nottetempo, Milano 2014, p. 63.

² M. Douglas – A. Wildavsky *Dangerization and the End of Deviance: the Institutional Environment*, in *The British Journal of Criminology*, 2000 (40), p. 261 (anche in *Criminology and Social Theory*, a cura di D. Garland – R. Spark, Oxford University Press, 2000). La traduzione citata nel testo è tratta dal Documento introduttivo, in *Pericolosità e giustizia penale*, a cura di M. Pavarini – L. Stortoni, Bonomia University Press, Bologna 2013, p.7

³ C. Piergallini, *Attività produttive di decisioni in stato di incertezza e diritto penale*, in *Sicurezza e diritto penale*, Atti del convegno del 20-21 marzo 2009, a cura di Donini M. – Pavarini M., Bonomia University Press, Bologna, 2011, p. 330.

Appare emblematica in tal senso l'osservazione di un astronauta (missione Apollo7) sul mutato atteggiamento della maggiore agenzia spaziale del globo: «Sono cambiate tante cose. Oggi la NASA rispecchia la nostra società. Non si vuole più avere rischi in tutto quello che si fa. Ma il rischio non lo si può eliminare, si può solo gestirlo. Non c'è mai sicurezza assoluta quando esplori l'ignoto. L'esploratore deve saper sfidare anche la morte. Oggi la NASA invece vuol portare il livello di sicurezza agli estremi e dunque i ritardi si accumulano sui ritardi. Quando Magellano partì per circumnavigare il mondo lo fece

non è possibile sapere se i danni si verificheranno davvero⁴. Il terreno è comune, le radici forse si intrecciano, ma la pianta è diversa. Rende l'idea il citatissimo paradosso che ritrae gli uomini e le donne contemporanei liberi da ogni paura a parte «il cibo che mangiano, l'acqua che bevono, l'aria che respirano, la terra in cui abitano e l'energia che utilizzano»⁵. Potrebbe essere l'«ansia generica» diagnosticata da Bauman (che il potere può agevolmente indirizzare in una direzione piuttosto che nell'altra)⁶, ma, secondo altre letture, è qualcosa di più profondo e oscuro dell'incertezza, che «deriva dalla compresenza» delle «costruzioni sociali» del sapere e del non sapere⁷: il non sapere di non sapere. *Non* l'apprensione che suscita la conoscenza dell'ignoranza ma l'irritazione sociale che alimenta reazioni esorcistiche rette dall'ignoranza dell'ignoranza; non la paura dell'ignoto conosciuto ma la paura dell'ignoto che si ignora per ignoranza⁸. *Non* il non essere sicuri che deriva dal non sapere risolto *pro sanctione* (piuttosto che *pro libertate*) per governare una precomprensione ansiogena ma l'insicurezza che scaturisce dal non sapere di non sapere cui la sanzione penale si riferisce per cristallizzare, “convalidare” pre-giudizi e coagulare timori *aliunde*. Non una *external (criminal) law-legal culture*; piuttosto una *criminal law external to (every) culture*⁹, sentita (soprattutto) dai *poorly educated*, che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dichiarò di amare nel discorso pronunciato il 24 febbraio 2016 per celebrare la vittoria dei caucus in Nevada, durante le primarie repubblicane in vista delle elezioni del successivo mese di novembre. Una ignoranza “pura” “inconsapevole”, ingenua, quasi “nativa”, che, come spesso accade, subisce sfruttamenti tutt'altro che *naively*. Basta ricordare (l'enorme) testimonianza di Dietrich Bonhoeffer: «Sembra che si tratti di una legge sociopsicologica. La potenza dell'uno richiede la stupidità dell'altro»¹⁰. Forse è una rappresentazione persino ovvia o schematica che comprime, magari manipola, in alternative contrapposte una sequenza continua di posizioni liquide se non di mere, evanescenti e instabili percezioni, quasi mai coerenti e non sempre strutturate né antitetiche, che fluttuano un po' ovunque nei mari della comunicazione nel tempo della “iperstoria”¹¹. È uno schema che non considera, per esempio, che la crisi ha condotto

con 25 navi e 220 uomini. Al ritorno vi era una sola nave e 18 uomini. Tutti gli altri erano morti, compreso Magellano». L. Bignami, *Intervista a Walter Cunningham: SpaceX ha superato la Nasa ma Musk non riuscirà a portare l'uomo su Marte nel 2024*, in <https://it.businessinsider.com> (14 novembre 2017).

⁴ C.R. Sunstein, *Laws of fear. Beyond the Precautionary Principle* (2005), trad. it., Il Mulino, Bologna, 2010, p. 15.

⁵ M. Douglas, A. Wildavsky, *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*, University of California Press, Berkeley 1982, p. 10.

⁶ Z. Bauman, *In search of politics*, trad. it., Feltrinelli, Milano, p. 26.

⁷ N. Luhmann, *Organisation und Entscheidung*, trad. it., Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 152.

⁸ People not only don't know what's happening to them, they don't even know that they don't know: N. Chomsky, *Keeping the Rabble in Line*, Interviews with D. Barsamian (16 dicembre 1992).

⁹ L.M. Friedman, *Is There a Modern Legal Culture?* in *Ratio Juris* 1994, p. 117.

¹⁰ D. Bonhoeffer, *Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft*, trad. it., San Paolo, Cinisello Balsano 1988, p. 65.

¹¹ Cfr. R. Dworkin, *Law's Empire*, The Belknap Press of Harvard University 1986.

la paura alle porte delle élite e «quando le élite sperimentano un senso di insicurezza ... la forza di tali sensibilità rimane piuttosto limitata ... Paura e insicurezza sono solventi letali dentro ai quali anche raffinate sensibilità possono facilmente dissolversi»¹².

In ogni caso, sono etichette che esprimono linee di tendenza cui attinge a piene mani il legislatore e, per questo ma non solo, non possono essere ignorate, se non si vuole che il tema delle garanzie finisca per essere estromesso dalla «*juridiculture*», illudendosi anacronisticamente di poter ancora concepire la cultura quale «colonia dell'impero della legge», la vita «*in and by the law*»¹³, laddove i *life-world*, più o meno virtuali, procedono in direzione nettamente opposta, come dimostra l'esempio del *bitcoin*, la moneta "regolata" da un software concepito per realizzare l'obiettivo di sottrarre questa valuta ad ogni controllo e disciplina "istituzionali". Sarebbe un approccio intellettualistico, disincarnato, in bilico tra ingenuità e boria¹⁴, soprattutto, fuorviante perché non consentirebbe di comprendere le pulsioni che tendono ad affermare un diritto penale quale recettore, amplificatore ed esorcista delle paure che – come i fantasmi del film *Solaris* – sono generate senza sosta dall'oceano (per restare alla metafora cinematografica) irriducibile della paura marginale, non e-radicabile, della società dell'incertezza. Un obiettivo simbolico, e come tale disponibile ad ogni esito¹⁵, di per sé rischioso, per nulla neutro, anche in termini economici, sul piano della dislocazione dei costi sociali¹⁶, se non altro.

In questo processo, si assiste spesso, ad esempio ad una più o meno marcata flessione della sensibilità per le garanzie, soprattutto, quelle degli altri o meglio dei totalmente altri e viene favorito il *trade-off* a favore dei totalmente "noi". Garanzie sociali e diritti di garanzie. Meno paure, più "rischio penale" e dunque più rischi per tutti, ma soprattutto i meno forti, la gran parte tra le file dei *poor educated* che più di tutti sostengono queste politiche-criminali (e ne subiscono le conseguenze dopo gli stranieri, extracomunitari): non sono certo le politiche della permanente successione di emergenze ad avere riempito le carceri. Il sovraffollamento non è dovuto al crescente ingresso in carcere di mafiosi, terroristi e prevaricatori, ma la conseguenza della

Cfr. altresì P. Bourdieu, *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, in *Hastings Law Journal* 1987 (38), p. 839; R. J. Coombe – J. Cohen, *The law and late modern culture: reflections on between facts and norms from the perspective of critical cultural legal studies*, in *Denver University Law Review* 1998 (76), p. 1034; A. Sarat – T. R. Kearns, *The Cultural Lives of Law*, in II.DD. (a cura di), *Law in the Domains of Culture*, University of Michigan Press, 2000, p. 10; N. Mezey, *Law as Culture*, in «*Yale Journal of Law*» 2001 (13), p. 48.

¹² D. Garland, *Penal Excess and Surplus Meaning. Public Torture Lynchings in Twentieth-Century*, trad. it, in *Criminalia* 2008, pp. 51-52.

¹³ L. Floridi, *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press 2014.

¹⁴ M. Delmas Marty, *La prevue pénale*, tr. it., in *Ind. pen.* 1996, p. 610.

¹⁵ «... avevo imparato che le azioni simboliche oscillano come banderuole e, a seconda del vento, possono indicare tutti i punti cardinali»: R. Kùgler, *Weiter leben: eine Jugend* (1992), trad. it., Einaudi, Torino 1995, p. 39.

¹⁶ C. Piergallini, *Attività produttive di decisioni in stato di incertezza e diritto penale*, cit.

«costante e massiccia presenza di tossicodipendenti, extracomunitari e piccoli delinquenti di strada»¹⁷. Non è un esito sorprendente se tra le premesse dell'emergenza permanente hanno un ruolo non secondario le reazioni(/pulsioni) socio-politiche del non sapere di non sapere. *Condemn a little more, Understand a little less*, l'aforisma che dalle pieghe della giurisprudenza penal-minorile "britannica"¹⁸ pare che sia stato condotto alla ribalta della politica criminale da un *Prime Minister* dei *Tories*¹⁹, è una direttiva che si esplica meglio nei confronti dei *poor educated*. Si tratta, in ogni caso, di piante avvelenate che «mettono»²⁰, hanno messo radici nell'occidente. Si pensi alla section 412 del c.d. Patriot Act (approvato dal Senato USA poco dopo l'11 settembre 2001, con un solo voto contrario) che conferisce all'Attorney General il potere di "arrestare" ogni straniero sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche ovvero "*any other activity that endangers the National security of the United States*"²¹. Come gli altri «atteggiamenti muscolari» il diritto penale ha la fallace virtù di apparire, *short term*, efficace, risolutivo. Gli insuccessi di medio termine sono giustificati sostenendo la necessità di misure ancora più rigide. Se si concepisce la sicurezza come bene pubblico, la sicurezza si «produce e governa ampliando gli spazi di agibilità dei diritti, cioè ampliando la cultura e l'assunzione di rischi»; viceversa la sicurezza come bene privato «fa correre più rischi per garantire di più l'esercizio dei diritti»²². Si dimentica che il diritto penale è un'arma a doppio taglio, «è forza, e come ogni forza è a doppia direzione e perciò anche un nemico potenziale di quella libertà che esso intende proteggere»²³. Perseguire la prima forma di sicurezza con gli strumenti per realizzare la sicurezza del secondo tipo alimenta l'insicurezza individuale senza alcun vantaggio per la

¹⁷ C. Fiore, cit., p. 38.

¹⁸ D. Haydon, P. Scraton, '*Condemn a Little More, Understand a Little Less*': *The Political Context and Rights' Implications of the Domestic and European Rulings in the Venables-Thompson Case*, in *Journal of law and society* 2000, XXVII (3), p. 416.

¹⁹ Si tratta di J. Mayor che nel febbraio 1993 dichiarò: "*Society needs to condegnò little more and understand less*" (Independent, 21 febbraio 1993). Nella letteratura giuridica italiana ne riferisce G. Forti, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini- C.E. Paliero, t. 1°, Giuffrè, Milano, pp. 283-284.

²⁰ L. Violante, *Democrazie senza memoria*, Einaudi, Torino 2017, p. 11.

²¹ Cfr. per questo e altri riferimenti alla legislazione speciale adottata dopo l'11 settembre, da ultimo, A. Manna, *Il lato oscuro del diritto penale*, Pacini Giuridica, Roma 2017, p. 76.

²² M. Pavarini, *Degrado, paure e insicurezze nello spazio urbano*, in *Sicurezza e diritto penale*, Atti del convegno del 20-21 marzo 2009, a cura di Donini M. – Pavarini M., Bonomia University Press, Bologna 2011, p. 36. Cfr. altresì sul tema C.R. Sunstein, *Laws of fear. Beyond the Precautionary Principle*, cit., p. 10 («Quando ... ci fissiamo a tal punto su un dato rischio ... dimentichiamo di prestare attenzione ai rischi generati dalla precauzioni che adottiamo»). Cfr. sui vantaggi politici dell'assimilazione del tema della "sicurezza personale" a quello della "sicurezza pubblica": Z. Bauman, *Questioni sociali e repressione penale*, in *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, a cura di S. Ciappi, DeriveApprodi, Roma 2003, pp. 161-175 (anche <http://www.ecn.org/filiarmonici/bauman.html>).

²³ U. Kindhäuser, *Strafe, Strafrechtsgut und Rechtsgüterschutz*, in *Modernes Strafrecht und ultima ratio Prinzip*, a cura di K. Lüderssen – C. Nestler-Tremel – E. Weigend, Peter Lang, Frankfurt am Main 1990, p. 37.

sicurezza intesa come bene pubblico: il diritto penale della paura²⁴ è un diritto penale che fa paura, non solo perché insidia le libertà fondamentali, ma anche perché abbassa la guardia rispetto alla tutela dei beni fondamentali: «Tagliare e restringere le libertà degli esclusi non aggiunge nulla alla libertà di chi è *libero*; al contrario, sottrae a molti altri la possibilità di sentirsi liberi e di godere delle proprie libertà. ... La libertà di chi è libero richiede, per così dire, la libertà di tutti»²⁵.

²⁴ Per questa locuzione cfr. ad es. L. Siracusa, *Il diritto penale dell'immigrato: brevi spunti per una riflessione sul diritto penale della paura*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2013, p. 765.

²⁵ Così Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, II ed., Il Mulino, Bologna 2014, p. 19.